

A.C. 2486

Art. 23-quinquies

(Misure di contenimento della spesa in attuazione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 46, comma 6, le parole "31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti "20 settembre 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
- b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
- c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
- d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondi per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
- e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
- f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.";

A.C. 2486

Relazione illustrativa

La disposizione è necessaria per concretizzare gli effetti positivi (500 milioni), in termini di indebitamento netto, previsti dall'articolo 46 del decreto legge n. 66 del 2014 (concorso a carico delle Regioni a seguito della Spending Review). La disposizione è attuativa dell'Intesa del 29 maggio in Conferenza Stato-Regioni.

E' necessario che la norma entri immediatamente in vigore al fine di consentire alle regioni di programmare la gestione 2014 da subito. L'entrata in vigore della norma a Settembre pregiudicherebbe la gestione 2014, con difficoltà per le regioni e per lo Stato.